



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- Ai Direttori Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- Al Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
- Ai Direttori regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco
- Ai Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco
- Ai Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

**Oggetto:** Razionalizzazione dell'impiego delle autovetture di servizio – Precisazioni.

Con le note prot. n. 15285 del 28 ottobre 2014 e prot. n. 15826 del 4 novembre 2014 sono stati richiamati indirizzi e criteri volti alla razionalizzazione dell'uso delle autovetture di servizio ai sensi delle disposizioni già emanate sull'argomento (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 e s.m.i., circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 4656SG107/26 del 28 settembre 2011, nota del Capo Dipartimento prot. n. 2207/6505 del 5 aprile 2013 indirizzata agli Uffici centrali).

Ciò premesso, in considerazione di quesiti e richieste di chiarimento pervenute, e di ulteriori approfondimenti effettuati sull'argomento, si forniscono le seguenti precisazioni:

- l'impiego delle autovetture VF deve ritenersi senz'altro consentito anche al personale non appartenente al Corpo Nazionale che presta servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nei limiti stabiliti dalle disposizioni citate in premessa;
- il trasporto a bordo di mezzi VF di terzi non appartenenti all'Amministrazione è ammesso qualora legato ad esigenze di servizio (sopralluoghi congiunti, commissioni, collaudi, ecc.) e rientra tra le coperture assicurative stipulate; in ogni caso dovrà essere privilegiato, ogni qual volta sia possibile, il criterio della rotazione nell'utilizzo delle autovetture appartenenti ai diversi Enti e Istituzioni;
- per l'epletamento dell'attività di formazione e addestramento del personale addetto alla prevenzione incendi e alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e del D.M. 10 marzo 1998, svolta in sedi diverse da quelle del Corpo, trova applicazione quanto previsto dal D.M. 14 marzo 2012 che nello stabilire le tariffe orarie per tale specifico servizio precisa che "Alle tariffe orarie viene aggiunto il costo per le eventuali spese di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- 2 -

missione, in base alle vigenti disposizioni in materia"; pertanto, qualora ricorrano i presupposti, le SS.LL. potranno valutare l'autorizzazione all'uso dell'autovettura VF previa corresponsione da parte del richiedente del servizio del corrispettivo per i costi sostenuti che si ritiene possano essere desunti dalle tariffe orarie previste dal D.M. 2 marzo 2012 riferite al tempo di viaggio;

- per la partecipazione del personale VF a manifestazioni sportive di interesse nazionale promosse dall'Ufficio per le Attività Sportive e autorizzate dallo scrivente, le SS.LL. potranno autorizzare l'utilizzo di idonei mezzi di servizio per il trasporto sul luogo di gara dei partecipanti e delle attrezzature, sempre che non sussistano motivi ostativi connessi ai primari compiti d'istituto;

- nel caso di invio in missione, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura di servizio deve intendersi limitata al tragitto tra la sede di provenienza e quella di destinazione nonché, nell'ambito di quest'ultima, agli spostamenti funzionali allo svolgimento dell'incarico conferito. Ogni ulteriore impiego del mezzo VF dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente della sede di destinazione.

Eventuali eccezioni agli indirizzi sopra richiamati, motivate comunque da finalità attinenti alla migliore gestione del servizio, dovranno essere autorizzate dal Dirigente della struttura cui compete la responsabilità della gestione dell'automezzo.

Le Direzioni Regionali, ove possibile, avranno cura di intraprendere ogni iniziativa utile a coordinare l'utilizzo dei mezzi VF, anche dei Comandi provinciali limitrofi appartenenti ad altre Regioni, al fine di ridurre al minimo indispensabile l'impiego di automezzi che si recano nella medesima località.

Si confida nella consueta collaborazione e nella sensibilità che le SS.LL. sapranno accordare nell'attuazione della presente direttiva, assicurandone la massima diffusione tra gli Uffici di propria pertinenza nell'ottica di favorire percorsi virtuosi essenziali per il conseguimento degli obiettivi di ottimizzazione e contenimento della spesa.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(Gromi)